



**COMUNE DI SANT'ORESTE**  
Città Metropolitana di Roma Capitale  
Ufficio del Sindaco

Prot. n. 3222 del 11/05/2022

ORDINANZA N. 7 DEL 11/05/22

**DIVIETO USI IMPROPRI FORNITURA IDRICA POTABILE**

**IL SINDACO**

**VISTA** la richiesta di collaborazione ai fini del controllo dei consumi impropri di acqua potabile, pervenuta da Acea acqua – Acea Ato2 s.p.a., prot. 0295543/22 del 09.05.2022, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 3155 del 10.05.2022;

**VISTA** la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;

**RITENUTO** di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco superfluo rispetto alle prioritarie esigenze di igiene, d'uso e di servizio domestico;

**CONSIDERATO CHE** si rende necessaria una limitazione del consumo di acqua potabile per far fronte alle emergenze idriche;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire i gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, alla luce dell'esperienza di quanto verificatosi in precedenti situazioni di siccità, in particolare nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre;

**CONSIDERATO CHE** un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

**RITENUTO** quindi di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo d'acqua potabile per uso extra-domestico, nel periodo estivo;

**VISTO** l'Art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", si prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**VISTO** il "Regolamento somministrazione idrica" approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 25/02/2002 prevede che "Il Comune somministra normalmente acqua potabile per usi domestici e compatibilmente con le sue disponibilità anche per altri usi" ed inoltre vieta "qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso potabile quale condizionamento d'aria, inaffiamento";

**VISTO** il Dlgs 152/2006, "norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e l'art. 144, commi 1 e 2, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità per il consumo umano;

**VISTO** la legge 24 novembre 1981 n. 689;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle Ordinanze Sindacali;

**VISTO** della richiesta di collaborazione da parte del Gestore del servizio idrico nella prevenzione delle possibili problematiche di approvvigionamento idrico che si potrebbe verificare durante la stagione estiva.

**ORDINA**

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2022 a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto;

che i prelievi dell'acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentite esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso dell'acqua potabile;

a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di piscine, nonché vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua, di prendere contatto con il Gestore del servizio idrico prima di iniziare il riempimento, al fine di concordare modalità e tempi.

### **VIETA**

l'utilizzo improprio dell'acqua e specificatamente nei seguenti casi:

- per il lavaggio di cortili e piazzali;
- per il lavaggio domestico di autovetture e motocicli;
- per l'irrigazione e l'innaffiamento di giardini, prati ed orti;
- per il riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali esimili, anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua, se non previa presa contatto con il Gestore del Servizio Idrico al fine di concordare modalità e tempi di riempimento;
- per qualunque uso ludico o che non sia quello alimentare domestico e per l'igiene personale;

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nel territorio Comunale;

che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della sorveglianza di quanto contenuto nella presente Ordinanza e dalle successive disposizioni di applicazioni di sanzioni amministrative;

che sia trasmessa copia della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Roma e a tutte le Forze di Polizia che operano sul territorio (Polizia Provinciale - Polizia Locale - Carabinieri - Carabinieri Forestali) affinché vigilino sul rispetto di quanto disposto;

che copia della presente venga trasmessa al gestore del servizio idrico ACEA ATO 2 come richiesto nelle note richiamate;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, nel sito web Istituzionale (art. 32 - L. 69/2009), ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge;

### **AVVERTE**

che le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, oltre ad essere perseguite penalmente ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24/11/1981 n. 689;

Si comunica che chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà denunciato alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività.

Si incarica la Società **Acea Ato2**, anche congiuntamente con il personale della **Polizia Locale** e delle **Forze dell'Ordine** di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

Con la presente ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco

(Paolucci Gregory)

